

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);	
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138)	3
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13	
Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	4, 6, 7, 9, 11, 12
Bargone Antonio	11, 12, 13
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	6, 7
Guidetti Serra Bianca	6
Mastrantuono Raffaele	6, 9
Nicotra Benedetto Vincenzo	4, 7, 9, 12
Paganelli Ettore, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	12
Pedrazzi Cipolla Anna Maria	4, 9, 12
Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	11
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4, 5, 7, 8, 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni

concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che su richiesta del gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che nelle precedenti sedute sono stati approvati, con modifiche, gli articoli dall'1 al 13 e dal 16 al 20, mentre sono stati approvati in linea di principio l'emendamento del Governo 14.3, interamente sostitutivo dell'articolo 14, nonché gli emendamenti 21.15, 21.16, 21.17 e 21.18, per la trasmissione all'VIII Commissione e alla I Commissione per l'espressione del previsto parere. L'articolo 15 è stato accantonato.

Nella seduta del 19 ottobre 1989 è iniziata la discussione dell'articolo aggiuntivo del Governo 21.023 ed è stato approvato il subemendamento Rizzo 0.21.023.1 che era del seguente tenore:

All'articolo aggiuntivo 21.023, dopo le parole: subappalti e cottimi, aggiungere le seguenti: noli a caldo o contratti similari.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Questa mattina il gruppo della democrazia cristiana è impegnato nelle elezioni primarie del proprio direttivo; molti componenti del gruppo, membri di questa Commissione, sono impegnati nel sostegno dei candidati o sono candidati essi stessi; la loro presenza in quella sede è pertanto necessaria. Se fosse possibile pervenire ad un accordo per la rapida approvazione di alcuni articoli del provvedimento al nostro esame, noi saremmo disponibili ancora per circa mezz'ora; altrimenti, devo chiedere al presidente e agli altri gruppi di rinviare i lavori ad altra seduta per consentire ai parlamentari democristiani di partecipare all'elezione dei propri organi interni.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Pur tenendo nella dovuta considerazione la richiesta dell'onorevole Nicotra, credo sia comunque possibile proseguire i nostri lavori.

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023 preannunciata informalmente dal Governo — che si può esaminare in pochi minuti — ritengo che si potrebbe trovare un accordo tra tutti i gruppi per procedere speditamente: potremmo riprendere l'esame dell'articolo 15 già accantonato, poiché è stato preannunciato il ritiro degli emendamenti del gruppo comunista ad esso relativi; potremmo, inoltre, approvare gli altri articoli aggiuntivi al 21, nonché quelli seguenti a cui non sono riferiti emendamenti di particolare importanza. Per quanto riguarda gli articoli che attengono alla materia finanziaria e creditizia, dobbiamo comunque attendere il parere della Commissione finanze.

Chiedo, pertanto, al presidente di sospendere brevemente la seduta per esaminare il nuovo testo sottopostoci dal Governo e giungere ad un accordo tra i gruppi.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. È sempre stata consuetudine della nostra Commissione farsi carico della efficienza dei gruppi, considerando il loro corretto funzionamento parte integrante dell'attività del Parlamento. Non ho, quindi,

obiezioni in merito alla richiesta dell'onorevole Nicotra, salvo, forse, il fatto che sarebbe stato meglio comunicarlo ieri in modo da poter organizzare di conseguenza i nostri lavori.

Mi permetto, però, di chiedere alla presidenza, al Governo e al gruppo della democrazia cristiana se si intenda in qualche modo recuperare il tempo oggi non utilizzato; siamo tutti preoccupati, infatti, di evitare ritardi che potrebbero essere addebitati ad una mancanza di volontà della Commissione di procedere nell'esame di questo provvedimento (ovviamente non mi riferisco alla situazione odierna). Ci potremmo, per esempio, riunire oggi pomeriggio, dalle tre alle cinque, chiedendo una deroga alla Presidenza della Camera e garantendo la nostra presenza alle votazioni in Assemblea.

Concordo con la sospensione proposta dal relatore, ma mi riservo di ascoltare bene le valutazioni, sicuramente ben ponderate, del relatore prima di stabilire se accogliere il testo presentato dal Governo come mediazione rispetto al dibattito svoltosi nella scorsa seduta.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come è noto, poiché il Governo tiene molto a questo provvedimento, non sarebbe affatto lieto di perdere una giornata di discussione.

Per quanto riguarda il dibattito che la Commissione ha svolto in merito all'articolo aggiuntivo 21.023, il Governo lo ha ben presente ed è in grado di proporre un nuovo testo che può fugare i dubbi e le perplessità, anche di principio, sollevate da alcuni parlamentari in ordine ai poteri dell'Alto commissario. Mi associo, pertanto, alla proposta del relatore di sospendere brevemente la seduta per vedere se fosse possibile proseguire i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. In ordine a richieste come quella avanzata dall'onorevole Nicotra, la presidenza non può che rimettersi alla misura ed alla prudenza dei presentatori; poiché do per scontato che misura e prudenza vi siano, prendo atto della richiesta del gruppo democristiano.

Per consentire ai gruppi e al Governo di raggiungere un'intesa sull'articolo aggiuntivo 21.023, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,45.

PRESIDENTE. In seguito alle intese informali raggiunte nel corso della sospensione della seduta, il Governo ha presentato la seguente riformulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o il Prefetto della provincia quando, nell'esercizio dei poteri rispettivamente conferiti dalla legge hanno notizia, sulla base degli elementi comunque acquisiti, di tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti o cottimi per la realizzazione di opere e lavori pubblici, ed è necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, possono promuovere presso i competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

Prego il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Spini, di illustrarlo.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor presidente, onorevoli deputati, il Governo ha preso buona nota delle perplessità espresse nel corso della seduta del 19 ottobre scorso in merito all'emendamento 21.023 del Governo.

In particolare mi riferisco ai rilievi degli onorevoli Pedrazzi Cipolla, Mastrantuono e Rizzo circa l'inopportunità dell'espressione « fondati sospetti », ed in ordine, invece, all'opportunità di collegare l'intervento dell'Alto commissario e del

prefetto ad un dato legittimante analogo a quello di cui al quinto comma dell'articolo 21 (Pedrazzi Cipolla e Rizzo) ossia a provvedimenti giurisdizionali (Rizzo).

Il testo del Governo è stato evidentemente frainteso perché il riferimento agli specifici poteri dell'Alto commissario (articolo 1, terzo comma introdotto dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1988, n. 486) e a quelli del prefetto (articolo 21 del disegno di legge in esame) vale a qualificare l'intervento delle predette autorità in relazione a fattispecie già dettagliatamente disciplinate dal legislatore e non in relazione al mero sospetto derivante da informazioni non qualificate.

Per altro verso, il potere d'intervento previsto non si qualifica come diretta ingerenza nella attività della pubblica amministrazione (come è nel caso dell'articolo 21, comma 5, che invece è il presupposto dell'intervento qui contemplato), bensì solo come potere sollecitatorio degli organi ordinariamente abilitati ad intervenire.

Per tale motivo, la norma è costruita a somiglianza dell'articolo 1-*septies* della legge che disciplina l'istituto dell'Alto commissario (comunicazione alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, eccetera).

Tuttavia poiché il testo dell'articolo aggiuntivo 21.023 non ha fatto risultare chiaramente la reale intenzione del Governo, si è proposta la formulazione testé letta dal presidente.

Devo aggiungere, infine, che in tale proposta è prevista la distinzione tra i poteri di accertamento e di accesso conferiti all'Alto commissario, da quelli previsti dalla legge per il prefetto. In questo modo si è voluto andare incontro alla necessità di dichiarare esattamente che le due fattispecie (poteri dell'Alto commissario e del prefetto) non sono la medesima cosa, in quanto non attribuiscono gli stessi poteri.

Mi auguro, signor presidente, che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023 fornisca le giuste risposte alle perplessità emerse nel corso della precedente seduta.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che mi pare recepiscano completamente le necessità emerse nel corso del dibattito, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo così come riformulato.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, non ritengo che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo accolga fedelmente le richieste emerse nel corso della discussione informale avvenuta poc'anzi tra i gruppi. Per tale motivo noi proporremo una formulazione alternativa che accoglie meglio le intese alle quali eravamo pervenuti nel corso della sospensione della seduta.

Il Governo ha sottolineato come una delle esigenze emerse fosse quella di tenere distinti i poteri dell'Alto commissario da quelli del prefetto.

All'Alto commissario spetta una serie di attività di acquisizione di informazioni che sicuramente il prefetto non è in potere di svolgere; a quest'ultimo, infatti, competono soltanto poteri di impulso dei meccanismi di controllo e delle attività sostitutive. Avevamo ritenuto di dover tenere distinti questi due momenti per una ragione di carattere istituzionale: quella di dover comunque attribuire ad una figura istituzionale la responsabilità circa la valutazione di quegli elementi che fanno ritenere esserci infiltrazione mafiosa, responsabilità che ha costituito uno dei nodi sui quali la Commissione si era a lungo intrattenuta. Su tale questione tra i gruppi si era raggiunta un'intesa che, ripeto, non credo il testo del Governo abbia interamente recepito.

La nostra proposta, quindi, è quella di prevedere che l'Alto commissario, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso, sulla base di fondati elementi riguardanti tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti, nonché il prefetto nell'ambito dei poteri conferitegli dalla legge, per il regolare svolgimento dell'at-

tività della pubblica amministrazione, intervengono nell'ambito delle rispettive competenze presso i competenti organi statali e regionali al fine di procedere al controllo e ad emanare gli atti sostitutivi previsti dalla legge.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor presidente, non comprendo il senso della norma contenuta nella riformulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023 laddove, in riferimento ai poteri attribuiti all'Alto commissario e al prefetto, si dice che: « intervengono, nell'ambito delle rispettive competenze, presso i competenti organi statali e regionali ai fini degli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge ». Mi chiedo quale sia il motivo di una norma già prevista da leggi vigenti. In questo modo si complica solo la situazione. Per tale motivo, preannuncio il mio voto contrario.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Credo che la formulazione del Governo abbia sostanzialmente superato le perplessità che erano state espresse nella seduta precedente. In buona sostanza, la norma si articola su alcuni punti fondamentali: innanzitutto, concede il potere di promozione dell'intervento sostitutivo in relazione a determinati presupposti. Nella formulazione originaria questi erano rappresentati dal fondato sospetto, oggi, invece, si parla di tentativi di infiltrazione che comunque fanno riferimento ai poteri previsti dalla legge sia per l'Alto commissario, sia per il prefetto.

Francamente, non sono d'accordo con la richiesta della collega Finocchiaro Fidelbo di scindere i poteri delle due autorità, poiché ritiene che all'Alto commissario debbano essere riferiti i poteri relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre quelli del prefetto possano esercitarsi *sic et simpliciter*. Questa distinzione mi pare superflua poiché siamo comunque nell'ambito di poteri che già competono ai prefetti; ritengo — ripeto — che la nuova formulazione del Governo possa ri-

spondere alle esigenze di garanzie che erano state sollevate. A nome del gruppo socialista, pertanto, esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 21.023.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo vorrebbe capire meglio i motivi per i quali l'onorevole Finocchiaro Fidelbo non è soddisfatta di questa formulazione. Riferendomi anche a quanto sostenuto dall'onorevole Guidetti Serra — senza che ciò suoni quale strumentalizzazione — vorrei ricordare che vi sono già delle leggi che attribuiscono dei poteri e non vale la pena riproporle. Mi sembra chiaramente stabilito che ognuna delle due figure ha i propri poteri, non vedo perché si debba spezzare l'unitarietà di un articolo che, a mio parere, ha una sua *ratio*. Il vero problema è il modo in cui saranno poi affrontate le situazioni quando vi saranno fondati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in caso di appalti e si darà mandato alle due figure di intervenire nei limiti dei rispettivi poteri.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Nel nostro ordinamento il potere di acquisizione di elementi in ordine all'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa compete per legge all'Alto commissario e non al prefetto; noi vogliamo mantenere questa distinzione. Il fatto che il prefetto possa attivare poteri di controllo e sostitutivi, attualmente non significa che possa attivare questi interventi in una situazione anomala, quale quella di pericolo di infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione; ed è per questo che la norma in oggetto è necessaria. Riteniamo, però, che occorra articolare ed intrecciare queste due competenze in modo da ottenere il risultato desiderato senza attribuire alle due autorità poteri che non sono loro riconosciuti.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il testo del Governo mi sembra comunque più chiaro; dire che il prefetto ha il compito di assicurare il rego-

lare svolgimento di una serie di istituti mi sembra pleonastico. La *ratio* di questo articolo è proprio quella di disciplinare questa fattispecie una volta pervenute notizie di tentativi di infiltrazioni mafiosa.

Mi rimetto, comunque, al parere del relatore ed alle decisioni della Commissione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Vorrei ricordare che vi è stata formale richiesta da parte dell'onorevole Nicotra di rinviare la seduta per consentire l'elezione del direttivo del gruppo democristiano; abbiamo chiesto una sospensione per cercare un accordo sulla nuova formulazione dell'articolo 21.023 proposta dal Governo e mi pare che si sia raggiunta un'intesa unanime. Visto che la differenza tra la proposta del Governo e quella del gruppo comunista è più formale che sostanziale, auspico comunque che si addivenga ad un accordo unitario, poiché era questo il presupposto sulla base del quale avevamo deciso di proseguire i nostri lavori.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta di riformulare il suo testo nel senso indicato dal gruppo comunista, mantenendo l'aggiunta delle parole « comunque acquisiti » dopo le parole « fondati elementi ».

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Anche il relatore accetta questa nuova formulazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, onorevoli colleghi, su richiesta del gruppo comunista, nel corso della precedente seduta, la Commissione aveva sospeso l'esame dell'articolo aggiuntivo 21.023 perché non vi era chiarezza circa la portata delle disposizioni ivi previste. La prima formulazione di questo articolo aggiuntivo, infatti, conferiva all'Alto commissario e al prefetto, nell'ambito dei propri poteri, concrete possibilità di intervento per la lotta alla mafia nell'am-

bito degli appalti mediante attività da avviare sulla base di fondati elementi. Si tratta in sostanza di intervenire con successo per arginare le attività di tipo mafioso che si esplicano negli enti locali, attivando dei canali sostitutivi al fine di eliminare tali infiltrazioni.

Per questo motivo, noi riteniamo che l'attribuzione all'Alto commissario di un'azione di vigilanza con la facoltà di promuovere iniziative al fine di attivare i poteri sostitutivi delle regioni e dei prefetti, sia un momento qualificante. In questo senso, la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023 credo recepisca completamente le esigenze avanzate dai gruppi, dal relatore e dal Governo perché siamo convinti che tali poteri sostitutivi configurino una seria possibilità di lotta alle infiltrazioni mafiose che vi sono in ogni consiglio comunale.

PRESIDENTE. Il Governo ha pertanto così nuovamente riformulato l'articolo aggiuntivo 21.023:

« 1. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti e cottimi per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, intervengono, nell'ambito delle rispettive competenze, presso i competenti organi statali e regionali ai fini degli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21.023 del Governo, accettato dal relatore, con la modifica apportata con l'approvazione del subemendamento Rizzo 0.21.023.1.

(È approvato).

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche alle associazioni in partecipazione.

21. 024.

Poiché l'onorevole Rizzo non è presente, s'intende vi abbia rinunciato.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché della impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

21. 026

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo ha inteso presentare questo articolo aggiuntivo al fine di introdurre delle norme che garantiscano la pubblicità e la trasparenza delle procedure.

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1989

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo 21.026.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo democratico cristiano, annuncio il voto favorevole su questo articolo aggiuntivo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Preannuncio il nostro voto favorevole.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 21.026.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione dell'articolo aggiuntivo 21.026 avverrà in linea di principio in quanto, in caso di approvazione, verrà trasmesso alla VIII Commissione per l'espressione del parere ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 21.026.
(È approvato).

Trasmetterò immediatamente all'VIII Commissione l'articolo aggiuntivo testé approvato per l'espressione del prescritto parere.

Do nuovamente lettura dell'articolo 15 che era stato accantonato:

ART. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: « pari a un terzo del valore », sono sostituite dalle seguenti: « da un sesto ad un terzo del valore ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro
Fidelbo, Fracchia, Orlandi,
Pedrazzi - Cipolla, Recchia,
Trabacchi, Turco, Vacca,
Violante.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 2.

Mellini.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole da « pari ad un terzo del valore » a « ricevuta in appalto » sono sostituite dalle seguenti: « da un quinto ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Alla condanna consegue la sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per un periodo da tre mesi ad un anno ».

15. 4.

Il relatore.

All'emendamento 15. 4, sostituire le parole: da un quinto a un terzo con le parole: da un terzo alla metà.

0. 15. 4. 1.

Ciconte, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole « le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo » sono sostituite dalle seguenti « nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. Alla condanna consegue la sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Costruttori per un periodo da tre mesi ad un anno ».

15. 5

Il relatore.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. È fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di eseguire in proprio tutti i lavori compresi nel contratto di appalto per i quali ha l'iscrizione all'ANC, ovvero, nel caso di raggruppamenti, per le categorie nelle quali sono iscritte le imprese di essi facenti parte.

2. L'aggiudicante dell'appalto, nel redigere il programma dettagliato delle fasi lavorative dell'opera, è tenuta, pena il divieto al subappalto, ad indicare, alla stazione appaltante, per quali lavori o fasi lavorative chiederà l'autorizzazione per il subappalto stesso.

3. L'aggiudicataria potrà chiedere l'autorizzazione a cedere il lavoro a terzi solo e limitatamente per fasi di lavoro con alto contenuto di specializzazione che avrà precedentemente indicato nel progetto di costruzione.

4. Nella domanda di autorizzazione, l'aggiudicataria dovrà precisare la denominazione della ditta subappaltatrice. La domanda dovrà essere corredata da un attestato dal quale risulti che non esistono forme di controllo o di collegamento secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, tra l'aggiudicataria e/o le imprese facenti parte del raggruppamento, e inoltre dai seguenti documenti:

a) iscrizione all'ANC o equivalente Camera di commercio per imprese artigiane e/o cooperative;

b) posizione INPS-INAIL-Cassa edile;

c) numero dei lavoratori che presumibilmente saranno impiegati e mezzi d'opera dei quali si avvarrà per l'esecuzione della fase di lavoro affidata in subappalto;

d) prezzo pattuito, che non dovrà essere inferiore del 90 per cento a quello

stabilito tra il concedente e l'aggiudicataria come risulti dalla fatture di quietanza.

5. Nei modi e nelle forme previste dall'articolo 15 del CCNL Edili per il settore dell'industria, l'aggiudicataria comunicherà quanto sopra anche alle OOSS di categoria maggiormente rappresentative.

6. In fine, è fatto assolutamente divieto di cedere i lavori oltre il primo grado di affidamento.

7. L'ente appaltante non concederà autorizzazione a subappaltare fasi di lavoro oltre il 30 per cento dell'importo totale dell'appalto.

8. Ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, l'aggiudicataria dei lavori è tenuta a predisporre unitariamente la progettazione di costruzione, il piano per la sicurezza del lavoro relativo all'intera esecuzione dell'opera e articolato per fasi lavorative. Detto piano formerà parte integrante del contratto e sarà attuato dall'aggiudicataria anche nelle fasi di lavoro eventualmente ceduti a terzi.

15. 03.

Sapio, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Caccia, Violante.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646; è abrogato.

15. 01.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore o dell'affidatario del cottimo nonché delle altre condizioni e requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

15. 04.

Governo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è abrogato.

15. 02.

Bargone, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, annuncio il ritiro del nostro emendamento 15.1 e del subemendamento 0.15.4.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.2.

Poiché l'onorevole Mellini non è presente, s'intende vi abbia rinunciato.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, nell'annunciare il ritiro del mio emendamento 15.4, invito la Commissione

ad approvare l'emendamento 15.5 riformulandolo nel senso di sopprimere le parole da: « Alla condanna » sino alla fine, in quanto tale sospensione è già prevista dalla normativa che disciplina l'albo dei costruttori.

Devo, inoltre, chiedere alla Commissione di accettare un'ulteriore modifica dell'emendamento 15.5 in ottemperanza al parere « rinforzato » espresso dalla Commissione ambiente con il quale si chiede che l'ammenda sia graduata da un sesto ad un terzo del valore dell'opera a seconda dell'entità dell'appalto, della gravità dell'infrazione o della recidiva.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo era orientato a mantenere l'ammenda ad un terzo del valore dell'opera. Ricordo che l'orientamento precedente era volto a definire tale ammenda da un quinto alla metà del valore; tale previsione si riteneva fosse sproporzionata. Qualora la Commissione ritenesse di prevedere un massimo ed un minimo (ad esempio da un sesto ad un terzo), il Governo non avrebbe nulla da osservare.

ANTONIO BARGONE. Abbiamo ritirato il nostro emendamento 0.15.4.1 poiché nella stessa materia ve ne era uno del relatore che ci soddisfaceva; se, invece, si intende tornare ad una formulazione che prevede una graduazione della sanzione da un sesto a un terzo del valore, in un certo senso ci sentiamo traditi.

Per quanto riguarda la condizione posta dalla Commissione ambiente, riteniamo che l'emendamento del relatore già la soddisfi sufficientemente poiché, mentre prima si parlava di un'ammenda pari ad un terzo del valore dell'appalto dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo, nella nuova formulazione l'ammenda è commisurata al valore del subappalto. In tal modo ci sembra che la sanzione sia ancora più proporzionata al delitto commesso.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Vorrei ricordare che avevo modificato il testo inizialmente presentato in seguito alle obiezioni

sollevate dal gruppo comunista; se, come mi pare di capire, queste non sussistono più, non ho alcun problema a mantenere il testo nella sua formulazione originaria.

Per quanto riguarda le perplessità in riferimento all'ultimo comma, anche queste sono superate, in quanto nella nuova formulazione esso è interamente soppresso.

ANTONIO BARGONE. A questo proposito ci è stato chiarito che la normativa sull'albo nazionale dei costruttori già prevede la sospensione dell'iscrizione in caso di rinvio a giudizio; è evidente, quindi, che quella previsione era superflua.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, ricordo che nel parere espresso dalla Commissione ambiente sull'articolo 15 erano state poste le seguenti condizioni: « All'articolo 15, comma 1, le parole: "da un sesto a un terzo del valore" sono sostituite dalle seguenti: "da un sesto a un terzo del valore, a seconda del valore dell'appalto, della gravità dell'infrazione o della recidiva"; infine, all'articolo 15, è aggiunto il seguente comma: "2. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'amministrazione appaltante è tenuta a richiedere la sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per un periodo non inferiore a tre mesi" ».

Ricordo, inoltre, che l'emendamento sostitutivo 15.5, come riformulato dal relatore, non recependo tali due condizioni, sarà comunque posto in votazione in linea di principio, perché, in caso di approvazione, dovrà essere trasmesso alla Commissione ambiente per il prescritto parere.

Invito comunque il relatore a pronunciarsi in ordine alla seconda condizione del parere di cui testé ho dato lettura.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Come mi è stato fatto presente dal rappresentante

del Governo e da altri gruppi, la materia è già regolata da disposizioni di legge che prevedono il rinvio a giudizio; questo è il motivo per cui il relatore non ritiene opportuno accogliere il suggerimento della Commissione ambiente.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per la verità, il Governo osservava che la sospensione dall'albo è prevista sia dalla legge, sia da un regolamento. Pertanto non ritiene opportuno introdurre una norma in questo senso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà contro questo emendamento, perché riteneva opportuno accogliere la proposta della Commissione ambiente che prevedeva una graduazione della sanzione tra un minimo e un massimo: più la penale è elevata, infatti, più è inapplicabile. Pur se perplessi, poiché l'accordo preliminare era nel senso di procedere all'unanimità, e dato che il gruppo democristiano è assente perché impegnato nelle elezioni primarie del proprio direttivo, prendiamo atto di questa decisione e dichiariamo il nostro voto contrario.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor presidente, come già emerso dal dibattito, voteremo a favore dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15, convinti che non sia poi così lontano dal parere che la Commissione ambiente ha voluto rassegnarci, tenendo anche conto del fatto che tale parere era stato espresso sul testo iniziale.

La nuova formulazione, che commisura l'ammenda al valore del subappalto e del cottimo, ci sembra più congrua, più razionale e meno iniqua di un richiamo generale al valore dell'appalto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 15.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1989

Trasmetterò immediatamente l'emendamento testé approvato alla VIII Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 15.03.

ANTONIO BARGONE. Signor presidente, annuncio il ritiro dei nostri articoli aggiuntivi 15.03, 15.01 e 15.02.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor presidente, a nome del Governo, annuncio il ritiro dell'articolo aggiuntivo 15.04.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con riferimento alla richiesta avanzata dall'o-

norevole Nicotra ed in seguito alla presa d'atto dei gruppi parlamentari e del presidente, il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 16 novembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO